

**COMUNE DI ARZANO
PROVINCIA DI NAPOLI**

STATUTO

ADEGUATO ALLE NORME DI CUI AL D.lgs n. 267/2000 TUEL CON DELIBERA CONSILIARE N. 21 DELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 2001, APPROVATO DAL CO.RE.CO DI NAPOLI NELLA SEDUTA DEL del 26 marzo 2001 verbale n. 24 prot n. 200164 del 27/3/2001.

MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2008 -VERBALE N. 20

SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2008 -VERBALE N.24

**CITTÀ DI ARZANO
IL MESSO COMUNALE**

SI CERTIFICA che il presente **ATTO**

è stato pubblicato all' albo di questo Comune

dal 20/5/08..E RESTERÀ AFFISSO SINO AL 19/6/2008

N. 776.....di repertorio.

Arzano, il 20/5/2008.....



**IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE**
Virgilio Palazzi

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

T I T O L O I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 AUTONOMIA STATUTARIA
- ART. 2 FINALITÀ
- ART. 3 TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- ART. 4 STEMMA E GONFALONE
- ART. 5 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
- ART. 6 PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- ART. 7 ORGANI
- ART. 8 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
- ART. 9 IL CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONI
- ART. 10 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
- ART. 11 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
- ART. 12 I CONSIGLIERI DIRITTI E DOVERI
- ART. 13 INDENNITÀ
- ART. 14 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 15 ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- ART. 16 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 17 INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE
- ART. 18 NOMINE CONSILIARI
- ART. 19 I GRUPPI CONSILIARI
- ART. 20 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
- ART. 21 COMMISSIONI
- ART. 22 IL SINDACO
- ART. 23 FUNZIONI
- ART. 24 DELEGHE E NOMINE
- ART. 25 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
- ART. 26 VICE SINDACO
- ART. 27 MOZIONI DI SFIDUCIA
- ART. 28 GIUNTA COMUNALE
- ART. 29 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
- ART. 30 VERIFICA CONDIZIONI ASSESSORE
- ART. 31 DURATA IN CARICA
- ART. 32 COMPETENZE
- ART. 33 ATTRIBUZIONE DEGLI ASSESSORI
- ART. 34 ADUNANZE E DELIBERAZIONI
- ART. 35 DIMISSIONI E REVOCA DEGLI ASSESSORI
- ART. 36 ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI



TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI **CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

- ART. 37 PARTECIPAZIONE POPOLARE
- ART. 38 ASSOCIAZIONISMO
- ART. 39 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
- ART. 40 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
- ART. 41 VOLONTARIATO

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

CAPO II MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

- ART. 42 CONSULTAZIONI
- ART. 43 CIRCOSCRIZIONI
- ART. 44 REFERENDUM POPOLARI
- ART. 45 ACCESSO AGLI ATTI
- ART. 46 DIRITTO DI INFORMAZIONE
- ART. 47 ISTANZE

CAPO III DIFENSORE CIVICO

- ART. 48 ISTITUZIONE
- ART. 49 ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
- ART. 50 DECADENZA
- ART. 51 FUNZIONI
- ART. 52 RELAZIONE ANNUALE
- ART. 53 INDENNITÀ DI FUNZIONE

C A P O I V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART. 54 DIRITTO INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
- ART. 55 PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
- ART. 56 PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO
- ART. 57 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL' ATTO

T I T O L O I V ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- ART. 58 OBIETTIVI DELL' ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
- ART. 59 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
- ART. 60 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
- ART. 61 AZIENDE SPECIALI
- ART. 62 ISTITUZIONI
- ART. 63 SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA
- ART. 64 FORME ASSOCIATIVE TRAELE PER LA GESTIONE DI SERVIZI
- ART. 65 CONVENZIONI

T I T O L O V UFFICI E PERSONALE

C A P O I UFFICI

- ART. 66 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATI
- ART. 67 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
- ART. 68 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- ART. 69 DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

C A P O II PERSONALE DIRIGENTE

- ART. 70 DIRETTORE GENERALE
- ART. 71 COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
- ART. 72 FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
- ART. 73 DIRIGENTE
- ART. 74 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELLA DIRIGENZA



COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ART. 75 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
ART. 76 COLLABORAZIONI ESTERNE
ART. 77 UFFICIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

C A P O III IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 78 SEGRETARIO COMUNALE
ART. 79 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 80 VICE SEGRETARIO COMUNALE

C A P O IV LA RESPONSABILITÀ

ART. 81 RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE
ART. 82 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
ART. 83 RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

C A P O V FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 84 ORDINAMENTO
ART. 85 ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE
ART. 86 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
ART. 87 BILANCIO COMUNALE
ART. 88 RENDICONTO DELLA GESTIONE
ART. 89 ATTIVITÀ CONTRATTUALE
ART. 90 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 91 TESORERIA
ART. 92 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

T I T O L O VI DISPOSIZIONI VARIE

ART. 93 PARI OPPORTUNITA'

T I T O L O VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 94 ENTRATA IN VIGORE
ART. 95 ATTUAZIONE REGOLAMENTARE
ART. 96 RINVIO



COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

TITOL I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il comune di Arzano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il comune rappresenta la comunità di Arzano nei rapporti con lo stato, con la regione con la provincia e con gli enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2

FINALITÀ

1. Il comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la consistenza delle diverse specie viventi e delle bio diversità.
3. Il Comune, in materia tributaria recepisce il dettato della legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) ed adeguerà i regolamenti tributari della richiamata legge.
4. Il comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati con particolare riguardo agli anziani, invalidi e portatori di handicap, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di Arzano; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile, del volontariato e delle libere associazioni;
- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- rispetto e tutela delle diversità linguistiche, culturali, religiose, e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, nonché promuove e valorizza le integrazioni delle diversità etniche demandando al Regolamento le forme ed i modi di partecipazione alla vita democratica ed istituzionale del Paese;
- sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;



COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

5. l'attività del comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

ART. 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del comune si estende per 4,64 kmq. Confina con i comuni di Napoli – Casandrino – Grumo Nevano – Frattamaggiore – Casoria - Casavatore.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza R. Cimmino n. 6.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Il Consiglio Comunale, con deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati, può scegliere una sede diversa da quella comunale, per il normale svolgimento delle adunanze.

ART. 4

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Arzano ed è dotato di un proprio stemma e gonfalone.
2. Descrizione del Gonfalone comunale di Arzano:
 - Drappo bianco damascato terminante a tre punte con frangia dorata e attraversato longitudinalmente da fascia verde portante al centro scudo bianco all'interno del quale sono affastellati tre rami due di canapa ed uno di lino di colore verde annodati tra loro da un nastro rosso. Sullo scudo è posta una corona turrata in argento con merli. Sopra è posta la scritta a semicerchio con lettere in nero stampate **COMUNE DI ARZANO**.
 - Sotto lo scudo sono posti due rami uno di ulivo a destra guardando e uno a sinistra di quercia a forma semicircolare i cui gambi sono annodati tra loro con un nastro rosso.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Napoli con la regione Campania.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ART.

7 ORGANI

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART. 8

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n.24 del 14\5\2008)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, qualora venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta e comunque in tutti i casi espressamente previsti dal regolamento di funzionamento degli organi collegiali.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione avviene attraverso i **dirigenti**; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Generale.
3. Il Segretario generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito dal Vice Segretario o, in sua assenza ed in via temporanea, rispettivamente dal consigliere o dall'assessore di più giovane età designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio comunale o dal Sindaco a secondo che trattasi di deliberazioni del Consiglio comunale o di Giunta Municipale.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario Generale e rispettivamente dal Presidente del Consiglio Comunale per il Consiglio Comunale, dal Sindaco per la Giunta Municipale.

ART. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE – FUNZIONI

1. Il consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità locale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita la potestà e le competenze assegnategli dalla legge.
3. Esercita su tutte le attività del comune il controllo politico - amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società di capitali che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici. Dette funzioni sono esercitate anche per la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del comune rispetto ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
5. Nell'esercizio del controllo politico - amministrativo, il consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, e/o dalla legislazione e dai regolamenti vigenti, con gli indirizzi generali e con gli atti fondamentali e programmatici del comune.
6. Definisce gli indirizzi sulla base dei quali il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede direttamente alla nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende, ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

7. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale.
8. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il consiglio può stabilire criteri guida per la loro completa attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione ai singoli programmi, interventi o progetti.
9. Il consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
10. Per l'esercizio delle sue funzioni il consiglio può dotarsi di strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività dei revisori dei conti.

ART. 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale si riunisce con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, non computando il Sindaco. Nelle eventuali sedute di 2^a convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, anche in questo caso non si computa il Sindaco.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri uniformandosi ai principi statuari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
 - i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, delle consultazioni degli atti e, delle proposte da parte dei consiglieri;
 - le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
 - la formazione e il funzionamento dei gruppi consiliari della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti di coordinamento dei lavori del Consiglio;
 - le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo;
 - le modalità di esercizio dell'iniziativa deliberativa;
 - le modalità di presentazione di interrogazioni interpellanze e mozioni.

ART. 11

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, al Consiglio da parte del Sindaco, sentita la giunta ed i dirigenti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche. mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Il documento contenente le linee programmatiche è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune computando anche il Sindaco.

ART. 12

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

I CONSIGLIERI DIRITTI E DOVERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del consiglio.
5. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento può indicare a titolo esemplificativo alcuni casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
6. E' fatto divieto ai consiglieri comunali di assumere consulenza o incarichi presso Enti e istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei Comune.
7. I consiglieri comunali hanno un potere di iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio nonché di presentazione di interrogazioni interpellanze e mozioni secondo le modalità previste dal regolamento.
8. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dei comune nonché dagli nonché dalle aziende, istituzionali o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del presidente del consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 20 del presente statuto. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.
9. I consiglieri sono altresì tenuti ad un comportamento corretto che non crei disordini o turbativa all'ordine pubblico, nonché rispettoso del principio di separazione dei ruoli tra politica e la gestione amministrativa.
10. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
11. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Il regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle giustificazioni le norme attuative e procedurali per la dichiarazione di decadenza.

ART. 13

INDENNITÀ

1. Ciascun consigliere comunale può richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza spettanti per la effettiva partecipazione alle sedute degli organi collegiali in una forfetaria indennità di funzione, sempre che tale regime d'indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Ai sensi del comma 2° dell'art. 82 del TUEL il limite massimo mensile dell'indennità di funzione non può superare in nessun caso l'importo di un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco. Il consiglio comunale, nella seduta di approvazione del bilancio di previsione, preliminarmente, determina l'esatto ammontare dell'indennità di funzione.
2. In caso di assenze ingiustificate alle riunioni di cui al comma precedente si procederà, a cura dell'ufficio, di segreteria, ad applicare una detrazione pari al 10% dell'importo dell'indennità per ciascuna assenza.
3. Resta inteso che l'assenza giustificata, pur facendo salva l'indennità spettante, non dà diritto al permesso retribuito.
4. Il consigliere comunale richiederà formalmente all'inizio del proprio mandato elettivo, al presidente del consiglio comunale ed all'ufficio di segreteria, l'attribuzione dell'indennità di funzione secondo le



COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

modalità di cui ai commi precedenti, avendo facoltà di revocare tale scelta con valore a partire dal successivo esercizio finanziario. I conteggi delle presenze e la conseguente liquidazione avverrà a cura della segreteria generale, alla fine di ogni trimestre.

5. Ai consiglieri comunali ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente articolo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che costituiscono articolazioni interne ed esterne all'ente stesso.

ART. 14

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto dall'assemblea, nel proprio seno, a scrutinio segreto e dovrà ottenere il consenso della maggioranza dei componenti del consiglio comunale. Il consiglio comunale è presieduto in sua assenza, dal vice presidente. In assenza del vice presidente dal consigliere più anziano presente
2. Il presidente e il vice presidente vengono eletti nella prima seduta subito dopo la convalida degli eletti ed entra immediatamente in carica per presiedere le operazioni previste per i successivi adempimenti.
3. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia; solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
4. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco. Qualsiasi disposizione regolamentare in contrasto con la presente norma s'intende abrogata.
5. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi e dal Regolamento.

ART. 15

ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio:
 - Rappresenta il Consiglio Comunale;
 - Convoca e presiede il consiglio comunale ed in collaborazione con il sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo, fissa le date delle riunioni del Consiglio stabilendo la data di convocazione e gli argomenti da trattare, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - Modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo le norme contenute nel regolamento per le adunanze del consiglio comunale;
 - Vigila sul buon andamento dei lavori dell'assemblea e sulla osservanza dello statuto e del regolamento per le adunanze;
 - Decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio; ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari; sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
 - Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento; assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto dai regolamenti dell'ente.
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 16

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n. 24 del 14/5/2008)

3. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del consiglio;
4. Nella formulazione dell'ordine è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente;
5. Il consiglio comunale è convocato dal presidente in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento;
6. Quando il sindaco o un quinto dei consiglieri lo richieda, il presidente convoca la seduta che deve tenersi entro i termini di regolamento, inserendo all'ordine del giorno anche le proposte formalmente redatte ed istruite presentate dai richiedenti;
7. Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e nei termini del regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare. Su richiesta motivata del sindaco il presidente è tenuto a convocare d'urgenza il consiglio entro i termini di regolamento;
8. Il consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati, non computando il Sindaco;
9. Nell'ipotesi che il consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di un terzo di consiglieri comunali, oltre il Sindaco, fermo restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni;
10. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbono essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione;
11. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale che cura la redazione del verbale di seduta e dei verbali delle singole deliberazioni approvate, sottoscrivendoli assieme al presidente;
12. Gli assessori hanno diritto, e se richiesti, l'obbligo di partecipare alle adunanze del consiglio con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità dell'adunanza. Devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco;
13. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune o del consiglio di enti, aziende, società per azioni, consorzi, Commissioni, nonché i **dirigenti del comune** ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza;
14. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete;

ART. 17

INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco, e a ciascun consigliere;
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del consiglio, che al fine di agevolare la discussione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione;
3. Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre maggioranze speciali.

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti non si computano coloro che si assentano prima di votare e nelle votazioni per scheda, le schede nulle e bianche.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalle leggi e dal regolamento.
6. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti del consiglio comunale.

ART. 18

NOMINE CONSILIARI

1. Nei casi espressamente previsti dalla legge, il consiglio comunale provvede alla nomina dei rappresentanti del consiglio all'interno degli enti ed organismi.
2. Il regolamento comunale prevede le modalità con le quali si procede alla nomina. Le candidature sono presentate dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare al presidente. Le candidature sono esaminate dalla conferenza dei capi gruppo, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei necessari requisiti di correttezza, competenza ed esperienza per la nomina proposta.
3. Il consiglio comunale provvede alla nomina di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta osservando le modalità previste dallo statuto. Quando è prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

ART. 19

I GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento dandone comunicazione, unitamente al nome del capo gruppo, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio e al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capi gruppo nei consigli che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dar vita a un gruppo e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3. Con il regolamento sono definiti i mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 20


CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei capi gruppo è l'organo consultivo del presidente nell'esercizio delle sue funzioni; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore.
2. Il regolamento del consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente che la presiede, e le commissioni consiliari istituzionali e consultive.
3. Alla conferenza può partecipare il Sindaco o un suo delegato, quale componente di diritto.
4. La conferenza deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o da un terzo dei capi gruppo.

ART. 21

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, che concorrono con il Consiglio nei compiti di indirizzo politico-amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione.




COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

2. Le commissioni di indagine nell'attività dell'amministrazione sono disciplinate dal regolamento.
3. Il Consiglio Comunale può istituire altresì commissioni temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio e di garanzia.
4. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale con rapporto di 1 a 3,
5. Per quanto riguarda le commissioni temporanee e speciali aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, la dotazione economica, la durata ed il numero massimo di sedute mensili delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento da approvarsi in Consiglio Comunale.
7. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio,
8. Le Commissioni comunali permanenti si riuniscono in locali comunali che l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di attrezzare adeguatamente.
9. Nel rispetto delle finalità di cui all'art.96 T.U.E.L. contestualmente all'approvazione del bilancio annuale con diverso provvedimento da adottarsi al massimo entro 3 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, saranno individuate le commissioni, i comitati ed ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, Quelli non individuati come tali si intendono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione dell'atto e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

ART. 22 **IL SINDACO**

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n.24 del 14\5\2008)

- 
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
 2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile della amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario generale, al direttore, se nominato, e ai **Dirigenti**, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
 3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
 4. Il sindaco, ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio.
 5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire sempre per il bene di tutti i cittadini."
 6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune da portare a tracolla.

ART.23 **FUNZIONI**

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n.24 del 14\5\2008)

1. Il sindaco nomina e revoca i componenti della giunta tra cui un vice- sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

2. Convoca e presiede la giunta fissandone l'ordine dei giorni. Promuove e coordina l'attività degli assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma.
3. Quando lo richiedono ragioni particolari, può incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio di funzioni particolari di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4. Con il concorso degli assessori sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal consiglio.
5. Rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi previsti dalla legge. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni.
6. Riferisce al consiglio sull'attività svolta dal sindaco e dalla giunta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei piani e programmi.
7. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge.
8. Nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo, nomina altresì i **dirigenti**; attribuisce e conferisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art.109 e 110 T.U.E.L., dallo statuto e dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
10. Quale ufficiale di governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune.
11. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. 24

DELEGHE E NOMINE

1. Il sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori nell'ambito delle previsioni contenute nel programma. Può delegare un assessore o un dirigente a rappresentare il comune nei consorzi, enti e società ai quali lo stesso partecipa quando non possa provvedervi personalmente.
2. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
3. Il sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico, pena l'intervento sostitutivo dei CORECO.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, o di società partecipate dal comune e/o collegate ad esso

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta, fermo restando le relative autonomie gestionali.

ART. 26

VICE SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e sue modifiche, il sindaco è sostituito in tutte le sue funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto dal vice sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore più anziano di età. In assenza, impedimento o mancanza di assessori, vi provvede il consigliere più anziano di età.
3. Al vice sindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

ART. 27

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 28

GIUNTA COMUNALE

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell' art. 107, commi 1 e 2 del T.U.E.L. nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 29

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero da sei a massimo dieci assessori di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
2. Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 30

VERIFICA CONDIZIONI ASSESSORE

1. Nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione al consiglio da parte del sindaco dei nominativi dei componenti della Giunta, la Giunta stessa, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, esamina le condizioni dell'assessore, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti di cui al capo 2° del TUEL.
2. Quando sussiste una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità, la Giunta le contesta all'interessato attraverso il sindaco.

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

3. L'assessore ha 10 gg. di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa ostantiva.
4. Entro 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Giunta decide definitivamente proponendo la revoca dell'assessore qualora sussista ancora la causa ostantiva.
5. Alla revoca dell'assessore ed alla nomina del sostituto provvede il sindaco.

ART. 31

DURATA IN CARICA

1. Il sindaco e la giunta rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il sindaco provvede alla sostituzione dello stesso entro il termine di gg. 30 dalla vacanza,

ART. 32

COMPETENZE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n.24 del 14\5\2008)

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e compie gli atti di governo che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, nel pieno rispetto della autonomia gestionale riconosciuta ed attribuita per legge ai **dirigenti**, al direttore generale ed al Segretario Comunale.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, approva atti di programmazione di secondo livello quali progetti, e i programmi esecutivi che costituiscono specificazione delle azioni e dei progetti di governo. Adottate in tal senso il Piano esecutivo di gestione, il programma del fabbisogno di personale ed il piano annuale delle assunzioni.
4. Determina le aliquote delle tariffe e dei tributi dell'ente, nel rispetto dell'ordinamento approvato dal Consiglio;
5. Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
6. Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dallo statuto o dei criteri generali fissati dal consiglio.
7. Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
8. Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
9. Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
10. Delibera le nomine per il conferimento di incarichi fiduciari a professionisti esterni, nei casi consentiti dalla legge e previsti dal presente Statuto e Regolamenti comunali.

ART. 33

ATTRIBUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. L'attività della giunta è collegiale;
2. Il Sindaco può assegnare ad ogni assessore, dandone comunicazione al consiglio, funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e per progetti integrati;
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente degli atti di specifica competenza;
4. Il sindaco comunica al consiglio le modifiche o le integrazioni alle deleghe conferite agli assessori.
5. Agli assessori è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ART. 34

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n.24 del 14/5/2008)

1. La giunta adotta un proprio regolamento interno per l'esercizio della propria attività;
2. La giunta delibera con l'intervento della metà dei componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti, previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica, contabile, espressa dai **dirigenti** su ciascuna proposta;
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati dirigenti e funzionari dell'Ente o altri soggetti dei quali la giunta ritenga necessaria la presenza durante la seduta;
4. Alle adunanze della giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che oltre a curare la redazione del verbale di seduta, svolge la sua funzione di consulenza ed assistenza giuridica amministrativa in ordine alla Conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. (oltre al generico obbligo di astensione per i provvedimenti in cui si ha un interesse proprio o di parenti e affini, sancito dall'art.78 comma 2°, T.U.E.L., per tutti gli amministratori degli enti locali di cui all'art.77 2° comma T.U.E.L. e specificato nel presente Statuto all'art. 12, vige per i componenti la giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, il dovere di astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

ART. 35

DIMISSIONI E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni degli assessori debbono essere presentate al sindaco;
2. Il sindaco può revocare gli assessori e ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva;
3. Le dimissioni degli assessori hanno effetto immediato e sono irrevocabili.

ART 36

ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il comune istituisce l'anagrafe del patrimonio e dei redditi dei consiglieri comunali e degli amministratori a qualunque titolo facenti parte di Enti, organismi ed aziende in rappresentanza comunale;
2. Ad essa affluiscono annualmente le dichiarazioni dei redditi ed altre concernenti eventuali modifiche patrimoniali riguardanti, se consenziente, anche il coniuge; L'accesso all'anagrafe è pubblico; inizia dalla presentazione della dichiarazione relativa al primo anno della elezione o della nomina; cessa con il mandato;
3. Il regolamento dovrà prevedere forme di pubblicizzazione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO 1

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 37

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza; è garantita la partecipazione alla vita pubblica locale, dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo;
3. Il consiglio comunale predispose ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 38

ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio;
2. A tal fine il Sindaco su istanza degli interessati dispone la registrazione delle associazioni che operano sul territorio comunale ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale;
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante;
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto;
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio;
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 39

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere agli atti e ai dati amministrativi che non siano esclusi dal relativo regolamento e che non violino il diritto alla riservatezza solo ed esclusivamente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; è, altresì, titolare di potere propositivo in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sulle attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse;
3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta che, in ogni caso, non devono essere inferiori a gg. 30.

ART. 40

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa;
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi disciplinato da apposito regolamento.
3. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale;
4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, nonché le modalità della collaborazione nella gestione dei sistemi sono stabiliti in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità;
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego con idonea documentazione.

ART.

41 VOLONTARIATO

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente;
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie studi e sperimentazioni;

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO IL MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 42 CONSULTAZIONI

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa:
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 43 CIRCOSCRIZIONI

1. Il territorio del Comune si articolerà in circoscrizioni di decentramento i cui confini saranno indicati nelle planimetrie che saranno approvate dal Consiglio Comunale sentiti gli organi competenti
2. Le circoscrizioni da istituire non potranno essere di numero inferiore a 4.
3. Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio di circoscrizione ed il Presidente.
4. Il Consiglio circoscrizionale è composto da 15 consiglieri.
5. Le modalità di elezione, il funzionamento e le competenze delle circoscrizioni saranno stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 44 REFERENDUM POPOLARI

1. Un numero di elettori residenti nel comune non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di personale e di organizzazione degli uffici e dei servizi, di nomine e di designazioni, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e sugli stessi argomenti per i quali già sono stati indetti referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà:
 - Statuto comunale;
 - Il Regolamento del consiglio comunale
 - Il Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
 - Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
3. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
4. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
5. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
8. Nel caso cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale, e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ART. 45

ACCESSO AGLI ATTI


(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 24 del 14\5\2008)

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al 1° comma deve avvenire senza particolari formalità con richiesta motivata dell'interessato nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.
4. In caso di inerzia o diniego da parte dell'impiegato o funzionario o **dirigente** che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 46

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio facilmente accessibile a tutti situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco, in altri appositi spazi a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari per darne opportuna divulgazione.



ART. 47

ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro gg. 30 dall'interrogazione.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

ART. 48

ISTITUZIONE

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico al fine di concorrere a garantire il buon andamento, l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'attività amministrativa.
2. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale unitamente ai servizi, al personale ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

ART. 49

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto; è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni da tenersi non oltre giorni dieci l'una dall'altra, la maggioranza assoluta sempre dei consiglieri assegnati in quelle successive.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale. A tal fine viene data idonea pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso per 30 giorni consecutivi. La Commissione Speciale per gli affari Istituzionali, integrata dal Sindaco o suo delegato e dal Segretario Generale o suo delegato, provvede, previo accertamento dei requisiti, a predisporre apposito elenco dei candidati da trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale.
3. L'elezione del difensore civico deve avvenire tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale, del diploma di laurea, preferibilmente in materie giuridiche - amministrative, con esperienza almeno decennale della dirigenza pubblico- privata o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico - amministrativo o per uffici pubblici ricoperti e che diano ampie garanzie di indipendenza, probità e competenza.
4. La durata in carica del difensore civico è pari a quella del Consiglio Comunale che lo ha eletto, egli comunque esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto e chiunque abbia ricoperto, nell'anno precedente alla nomina, cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello;
 - I dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con amministratori del comune od il segretario generale;
 - Chi abbia riportato condanne penali passate in giudicato o comunque abbia come imputato procedimenti penali in corso o comunque sia stato dichiarato fallito.
6. Il Difensore civico eletto sarà invitato dall'Amministrazione Comunale a sottoscrivere l'impegno a non presentare la propria candidatura a qualsiasi consultazione elettorale, politica o amministrativa, nel biennio successivo alla cessazione della sua carica.

ART. 50

DECADENZA

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o, nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. L'ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico sarà il consiglio comunale a provvedere.

ART. 51

FUNZIONI

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n.24 del 14\5\2008)

1. Il difensore civico svolge le funzioni previste dalla legge.

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

2. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
3. Nello svolgimento della sua azione, il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dalla amministrazione comunale e dagli enti ed aziende da questa dipendenti copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve segnalare al segretario generale i **dirigenti** che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita autorità giudiziaria penale.
5. Il difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio può:
 - chiedere, verbalmente o per iscritto al dirigente, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione. Gli uffici richiesti devono rispondere senza ritardo.
 - Consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni.
 - Convocare i **dirigenti** responsabili della pratica, per ottenere chiarimenti.
 - Accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi.
 - Prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano prese in considerazione da parte degli uffici sollecitandone gli opportuni provvedimenti.
 - Presentare note e chiedere di essere udito dagli organi di controllo per prospettare profili di legittimità o di merito in ordine all'esercizio di controllo stesso.
 - Proporre al segretario generale ed agli altri soggetti legittimati l'avvio del procedimento disciplinare.

ART. 52

RELAZIONE ANNUALE

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella sua relazione può, altresì, indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa in consiglio comunale entro 30 gg. dal suo ricevimento.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale che deve essere convocato entro 30 gg.

ART. 53

INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale.
2. Essa non potrà essere comunque superiore al 50% dell'indennità base corrisposta al Sindaco.

C A P O IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 54

DIRITTO INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n. 24 del 14\5\2008)



COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del **Dirigente** responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 55

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n. 24 del 14\5\2008)

1. Nel caso di procedimento ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal **dirigente** o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il **dirigente** o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il **dirigente** deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 56

PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n. 24 del 14\5\2008)

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il **Dirigente competente** deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal **Dirigente competente** o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

ART. 57

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 58

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n.24 del 14/5/2008)

1. Il comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i **dirigenti**, sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 59

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo 3° del d.,lgs n. 286/99, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carta dei servizi.

ART. 60


FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;
 - a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art.116 TUEL.
2. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 61

AZIENDE SPECIALI

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio, dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.



COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

4. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
5. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli, in conformità alla disciplina dettata dagli articolo 114 e seguenti del TUEL.

ART. 62

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale per l'esercizio di servizi sociali .
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 63

SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale, previa consultazione dei documenti contabili e del bilancio, provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 64

FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità, e l'efficacia, può ricorrere alle forme associative tra enti locali di cui al capo 5° titolo 2° del TUL al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi pubblici o funzioni proprie dell'Ente.
2. Tali forme associative socio:
 - Le convenzioni tra enti locali;
 - I consorzi;
 - Gli accordi di programma;
 - L'unione dei comuni;

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ART. 65

CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

ART. 66

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 67

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 20 del 7\5\2008)

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai dirigenti.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficacia e criteri di funzionalità, economicità di gestione, e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 68

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

(Articolo modificato con delibere della Commissione Straordinaria n 20 del 7\5\2008 e n 24 del 14\5\2008)

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna area di attività, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi elettivi.



COMUNE DI ARZANO


PROVINCIA DI NAPOLI

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna **area dirigenziale** e di verificarne il conseguimento; al direttore se nominato, e ai **dirigenti** spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si **articola secondo criteri di omogeneità in strutture ampie denominate "Aree Dirigenziali"**, da disciplinarsi nel dettaglio, da Regolamento degli uffici e servizi, anche mediante il ricorso a strutture trasversali e di staff interdirigenziali.
4. La copertura dei posti di area dirigenziale, o di alta specializzazione, può avvenire, o mediante concorso pubblico per esami, o, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e.s.m.ed.i, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
5. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 69

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 20 del 7\5\2008)

- 
1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo profili e categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
 2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il **dirigente** e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
 3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
 4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al **dirigente competente**, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
 5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non routinabile e urgente.
 6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

C A P O II

PERSONALE DIRIGENTE

(Titolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 20 del 7\5\2008)

ART. 70

DIRETTORE GENERALE

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Il Sindaco può altresì, sentita la Giunta Comunale, conferire le funzioni di Direttore Generale di cui al presente capo, al Segretario Comunale.

ART. 71

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 24 del 14\5\2008)

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i **dirigenti**, che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

ART. 72

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 24 del 14\5\2008)

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - predispone sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei **dirigenti** e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei **dirigenti**
 - emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei **dirigenti**;
 - gestire i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - riesamina annualmente, sentiti i **dirigenti**, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei **dirigenti** nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.

ART. 73

DIRIGENTE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 20 del 7\5\2008)



COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

1. I **dirigenti** sono individuati nel regolamento di organizzazione;
2. I **dirigenti** provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale;
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 74

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELLA DIRIGENZA

(Titolo ed Articolo modificato con delibere della Commissione Straordinaria n 20 del 7\5\2008 e n 24 del 14/5/2008)

1. I **Dirigenti** stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco,
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 50 comma 3 e art.54 TUEL promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
 - i) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
 - k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
 - l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, nei confronti del Sindaco o del direttore generale se nominato.
3. I **dirigenti** possono delegare **le funzioni previste per legge**, al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati;
4. Il sindaco può delegare ai **dirigenti** ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 75

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità;

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6, comma 4°, della legge 127/97;
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 76

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 77

UFFICIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato pur che l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 504/92.

C A P O III

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 78

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

ART. 79

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 24 del 14/5/2008)

1. Il segretario comunale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge del presente Statuto e dal Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e servizi.
2. Tali funzioni possono essere suddivise nei seguenti gruppi:
 - Funzioni di consulenza giuridico - amministrativa che il Segretario deve rendere nei confronti degli organi di governo, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
 - Funzioni notarili spettanti al Segretario che cura in tal senso la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e della Giunta, nonché roga i contratti di cui l'Ente è parte e autentica scrittura privata e di unilaterali pur sempre prodotti nell'interesse dell'Ente.

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

- Funzioni gestionali svolte dal Segretario nella sovrintendenza allo svolgimento **delle funzioni dei Dirigenti di cui coordina l'attività, nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale.**
 - Funzioni varie- il segretario comunale è titolare di numerosi altri compiti alcuni dei quali previsti dal TUEL, da altresì norme speciali o da regolamenti interni dell'Ente, a titolo esemplificativo si elencano:
 - Presidenza dell'ufficio comunale elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie.
3. Riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
 4. Riceve dai consiglieri le richieste di invio delle deliberazioni di Giunta al controllo eventuale del CORECO e del Difensore Civico.
 5. E' destinatario delle segnalazioni sugli squilibri di bilancio che il **Dirigente** del servizio finanziario è obbligato ad effettuare quanto riscontra per circostanza che incidano.

ART. 80

VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 20 del 7\5\2008)

1. Nella dotazione organica del personale è istituita la figura del vice segretario generale, individuato nel **Dirigente della Direzione di Area Amministrativa**, in possesso dei prescritti requisiti di legge;
2. Il vice segretario generale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

C A P O IV

LA RESPONSABILITÀ

ART. 81

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 24 del 14\5\2008)

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;
2. Il sindaco, il segretario generale, i **dirigenti**, che vengono a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un **dirigente**, la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 82

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle loro funzioni conferito dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri per dolo o colpa grave un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 83

RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

C A P O V

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 84

ORDINAMENTO

2. L'ordinamento della finanza del comune è riservata alla legge e, nei limiti da essa prevista, dal regolamento.
3. Nell'ambito della finanza pubblica il comune titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferita.
4. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 85

ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 86

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo 2° del presente statuto, devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lascito, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 87

BILANCIO COMUNALE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 24 del 14\5\2008)

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del **Dirigente** del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART.88

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziario ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei conti.

ART. 89

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 24 del 14\5\2008)

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del **Dirigente** responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 90

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a Candidati, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività e di economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 91

TESORERIA

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
2. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
3. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare tempestiva comunicazione.
4. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
5. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
6. I rapporti del comune col tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 92

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n 24 del 14/5/2008)

1. **I dirigenti** possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico – finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottarsi sentito il collegio dei revisori.



T I T O L O VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 93

PARI OPPORTUNITÀ.

1. E' costituito un comitato cittadino per le pari opportunità composto da donne, ciascuna in rappresentanza delle associazioni e dei partiti presenti sul territorio, ed in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il Comitato si attiverà secondo un proprio programma ed un proprio regolamento. Esso può essere presieduto dall'Assessore alle Pari opportunità.
3. Sarà prevista una voce in bilancio per tutte le esigenze del Comitato.

T I T O L O VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 94

ENTRATA IN VIGORE

COMUNE DI ARZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

(Articolo modificato con delibera della Commissione Straordinaria n.24 del 14\5\2008)

1. **Il presente statuto, come modificato ed integrato, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.**
2. **Le modifiche apportate allo Statuto entrano in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del comune.**
3. **Esso abroga e sostituisce ogni precedente norma statutaria dell'Ente.**

ART. 95

ATTUAZIONE REGOLAMENTARE

1. **I Regolamenti previsti dallo statuto sono deliberati entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.**
2. **Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente comma, continueranno ad applicarsi, nelle materie ad esse destinate, le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con lo statuto.**
3. **Ogni norma regolamentata che risulterà in contrasto con la legge o i principi del presente statuto, s'intende priva di efficacia e quindi inapplicabile.**

ART. 96

RINVIO

1. **Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle vigenti norme di leggi statali e regionali.**

